

*** STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART.1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Castel San Pietro Terme in Via della Resistenza 34 un'associazione non commerciale, operante nei settori culturale, ricreativo e sociale che assume la denominazione di

“500ACASTELLO”

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire all' ASI (Automotoclub Storico Italiano) o ad altre associazioni e richiedere l'iscrizione in particolari albi.

ART.2 - L'Associazione Sportiva ha carattere volontario e democratico. **Essa non ha alcun fine di lucro**, intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale ed opera per fini sociali, culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi di utilità generali.

ART.3 - L'Associazione, si propone di:

- a) Riunire in sodalizio i possessori e gli appassionati di auto d'epoca (in particolare il Modello Fiat 500 e derivate), favorire l'incontro e la rievocazione storica e culturale del fenomeno della motorizzazione del secolo scorso.
- b) Partecipare alla promozione e gestione di eventi, anche in collaborazione con altre Associazioni o Enti Pubblici;
- c) Raccogliere documenti o copie di documenti (fotografie, filmati, articoli, scritti, ecc.) che verranno catalogati e conservati dall' Associazione stessa. Tale materiale sarà utilizzato per mostre, conferenze, o manifestazioni organizzate anche in collaborazione con Enti Pubblici e aperte alla collettività tutta.

ART.4 – L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, nel rispetto delle norme vigenti in merito.

ART.5 - L'associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

SOCI

ART.6 - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo (o ad un suo delegato), il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima; è ammesso il silenzio-assenso. I soci hanno il dovere di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali, ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci consuntivi e dei bilanci preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Ogni socio può esprimere un solo voto. E' ammesso il voto per delega.

ART.7 - I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento di eventuali tessere, quote annuali e contributi democraticamente deliberati richiesti, fissati dal Consiglio Direttivo;
- b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
- c) Ad osservare comportamenti che non danneggino in alcun modo moralmente e materialmente l'associazione;

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato ai punti precedenti del presente articolo. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato l'interessato; il medesimo può chiedere che la decisione sia rimessa all'Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.8 - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali. Finché esiste l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

La quota medesima non è rivalutabile né trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

BILANCIO

ART.9 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio o rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro i termini statutari. L'Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione.

ART.10 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili/ proventi fra soci.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEE

ART.11 - L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Approvare il bilancio o rendiconto;
- Procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
- Approvare o modificare eventuali regolamenti interni;
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni forma

ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo compreso la forma via fax, via Internet, via telefono, via posta, tramite affissione della convocazione nei locali dell'associazione, ecc.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione comunque diversa dalla data fissata per la prima.

Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. (da almeno un decimo del corpo sociale) e quando se ne ravvisi la necessità.

Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

E' ammesso il voto per delega ed ogni socio può rappresentare non più di un altro socio.

ART.12 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART.13 - L'assemblea in forma straordinaria, richiesta, tra l'altro, per la modifica dello Statuto dell'associazione, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci.

Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di almeno tre quinti degli soci presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre sempre un'assemblea straordinaria e la maggioranza indicata all'art. 18 dello statuto.

ART.14 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Consigliere nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.15 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra gli associati.

I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Nominare il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- Deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
- Promuovere l'attività sportiva, agonistica, ricreativa e sociale dell'associazione in conformità ai principi contemplati dall'Art. 2 e 3 del presente statuto;
- Riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- Deliberare eventuali rimborsi spese;

- Redigere per tempo il bilancio o rendiconto in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione.

IL PRESIDENTE

ART.16- Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale nei confronti dei terzi e le seguenti deleghe:

* la responsabilità della conservazione dei dati in base al D.Lgs.196 del 30/06/2003 (Codice in materia dei dati personali- Privacy);

* la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge

D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008;

* la nomina di avvocati per le questioni di carattere legale, riguardanti l'Associazione, a spese dell'Associazione medesima.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee; ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni.

In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere all'uopo delegato.

SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

ART.18- In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a fini sportivi o a fini generali di pubblica utilità ovvero ad enti che comunque li perseguono e secondo le disposizioni di legge, a tal fine potrà essere sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L. n.662/96.

ART.19 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
